



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

ORDINANZA N° 48/2018

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi:

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 22.11.2018 con la quale il Sig. FIORINI Gabriele, in qualità di presidente pro-tempore della G.S. Ippocampo Sub di Comacchio, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione "*Natale con i tuoi...Santo Stefano con noi*" per il giorno 26.12.2018 o in caso di condizioni meteo marine avverse in data 30.12.2018;
- VISTA** l'istanza assunta a protocollo in data in data 06.12.2018 dal Sig. BARION Andrea, titolare della ditta F.A.B.A., con sede in Grignano Polesine (RO), con la quale chiede l'autorizzazione ad effettuare in data 26.12.2018 – ovvero in data 30.12.2018 in caso di condimeteo avverse - a partire dalle ore 18.30 circa, uno spettacolo pirotecnico su una chiatta di piccole dimensioni, posizionata al centro del canale del Porto di Porto Garibaldi, in occasione dello svolgimento della manifestazione di cui al precedente visto;
- VISTA** l'autorizzazione n. 73/2018 in data 21.12.2018, rilasciata ai sensi dell'art. 80 del Codice della Navigazione;
- VISTA** l'autorizzazione n. 69 del 19.12.2018, rilasciata ai fini demaniali marittimi dal Comune di Comacchio – Settore territorio sviluppo economico e Demanio;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 06/2011 in data 04.03.2011 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento in materia di circolazione stradale nel porto di Porto Garibaldi;
- VISTA** le proprie n. 31/1999 in data 06.08.1999, n. 23/2004 in data 29.07.2004 e n. 24/2013 29.05.2013 recanti regolamento per la navigazione delle navi e dei galleggianti nell'ambito del porto del porto di Porto Garibaldi e connessa disciplina degli accosti;
- VISTI** gli articoli 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 64, 66, 74 e 81 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il Decreto Legislativo 14 Luglio 2005, n.171 e, in particolare l'art. 53;

VISTA la Legge 18 giugno 2009 n° e, in particolare, l'art. 32, comma 1;

RENDE NOTO

che il giorno 26 dicembre 2018 (ovvero, in condizioni meteo marine avverse, il giorno 30 dicembre 2018) nel Porto di Porto Garibaldi, nelle aree meglio evidenziate nell'unità planimetria, parte integrante del presente provvedimento, si svolgeranno le seguenti manifestazioni:

- dalle ore 18.00 circa sarà organizzata, a cura del Gruppo Sportivo Ippocampo Sub, una manifestazione natalizia nell'ambito della quale si prevede l'immersione di operatori subacquei muniti di fiaccola che attraverseranno il canale navigabile;
- a conclusione della fiaccolata di cui sopra, la ditta F.A.B.A., in premessa richiamata, effettuerà uno spettacolo pirotecnico da una piccola chiatta ancorata al centro del porto canale di Porto Garibaldi.

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalle ore 17:30 del 26.12.2018 (ovvero, in condizioni meteo marine avverse, il giorno 30 dicembre 2018) e fino alla conclusione delle manifestazioni **è fatto divieto** a chiunque di ormeggiarsi con qualsiasi unità nei tratti di banchina interessati dalle suddette manifestazioni prospicienti le bitte ricomprese tra il numero 86 ed il numero 89 (lato Porto Garibaldi) e nel tratto corrispondente sulla sponda di Lido degli Estensi, fatta eccezione per i casi di emergenza (ovvero per ragioni di sicurezza, urgenza o per disposizioni dell'Autorità Marittima).

Articolo 2

Durante le manifestazioni di cui al Rende Noto e sino a conclusione delle stesse, nel tratto di canale interessato e comunque ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dalle aree interessate dall'evento è vietata la navigazione e l'esercizio di qualsiasi attività che possa costituire impedimento o intralcio al loro regolare svolgimento.

Articolo 3

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- Le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
- Le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

- Le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di regata sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico tramite cellulare o via V.H.F. o col recapito **1530** per le situazioni di emergenza.

Articolo 4

Il Gruppo Sportivo Ippocampo Sub di Comacchio dovrà assicurare per l'intera durata dell'evento, un servizio di assistenza ai partecipanti ed un servizio di vigilanza durante il percorso, con l'impiego di imbarcazioni a ciò destinate n via esclusiva, nel numero e del tipo idoneo, in base alle caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare le necessità sulla base del prudente apprezzamento dello stesso organizzatore.

Articolo 5

L'inizio dello spettacolo pirotecnico potrà avvenire esclusivamente previa preventivo consenso, anche verbale, di questa Autorità Marittima che l'organizzatore avrà cura di contattare.

Articolo 6

Le manifestazioni dovranno svolgersi in condizioni meteo marine favorevoli tali da non compromettere la sicurezza delle persone partecipanti alla manifestazione, e può essere sospesa in qualsiasi momento a seguito di motivata richiesta dell'Autorità Marittima.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni impartite con il Regolamento in materia di Circolazione Stradale nel porto di Porto Garibaldi, il tratto di banchina lato Nord ricompreso tra le bitte numero 69 e 95, negli orari di allestimento, nonché di svolgimento delle manifestazioni in questione è vietata la circolazione, la fermata e la sosta a tutti i veicoli, fatta eccezione per gli automezzi di emergenza nonché per quelli appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche, con targhe e contrassegni ufficiali, impiegati in situazione di emergenza.

A tale scopo è fatto obbligo al presidente pro-tempore dell'associazione organizzatrice delle manifestazioni, durante le fasi di allestimento delle strutture, di garantire lo spazio necessario per la circolazione, qualora necessaria, dei suddetti veicoli nel tratto di strada in questione. Inoltre, lo stesso dovrà curare che tali allestimenti non pregiudichino in nessun modo, lo svolgimento di eventuali operazioni a bordo dei motopescherecci ormeggiati nel tratto di banchina adiacente all'area demaniale marittima oggetto dello svolgimento delle manifestazioni.

Dovrà inoltre essere garantito che il posizionamento delle strutture impiegate per l'allestimento delle manifestazioni avvenga a debita distanza dagli arredi usualmente impiegati dai motopescherecci per l'ormeggio e dai tratti di banchina destinati alle operazioni di rifornimento di unità navali.

È ad ogni modo vietato l'uso di bitte e di arredi portuali per ancorare chioschi/strutture utilizzate per le manifestazioni.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale di Comacchio provvedere alla messa in opera di apposita ed idonea segnaletica.

Articolo 8

L'amministrazione Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza dello svolgimento delle manifestazioni in questione.

La presente Ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini marittimi e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di autorizzazioni.

I contravventori alla presente ordinanza, incorreranno nelle sanzioni previste dalla Legge e saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con la relativa pubblicazione, sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi.

Porto Garibaldi, lì 21 dicembre 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco LUCIANI

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa - Art 3, comma 3, del D. Lgs.
39/1993

ALLEGATO ORDINANZA N. 48/2018 DEL 21 / 12 / 2018

